

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 18/09/2019

Art. 1 – Motivazione del contributo

Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, ad incrementare il bilancio della scuola.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell’infanzia.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

La richiesta di partecipazione da parte delle famiglie intende anche istituzionalizzare una prassi molto diffusa, ovvero, la richiesta informale ai genitori di fornitura di piccole attrezzature o di materiali di consumo ad uso collettivo.

Le famiglie accettano di solito volentieri tali richieste, tuttavia, la modalità realizzativa di queste contribuzioni non è del tutto conforme alle norme che regolano il funzionamento complessivo dell’Istituzione scolastica e risulta difficile, una precisa rendicontazione.

Si ritiene, pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità.

Art. 2 – Importo del contributo

Il contributo è formato da un' unica quota, costituita dall'importo annualmente deliberato dal Consiglio di Istituto, comprensiva dell'importo per le spese relative alla sicurezza degli edifici scolastici, in particolare R.S.P.P., medico competente e corsi di formazione, alla gestione del registro elettronico e del sito web dell'istituzione scolastica, al mantenimento, in particolare per la piccola manutenzione e il rinnovo ordinario dei materiali didattici e dei sussidi, **per il 50%**; per l'implementazione tecnologica dei vari laboratori di informatica, in particolare, LIM e PC, compresi quelli presenti nei laboratori didattici, **per il restante 50% nei singoli plessi.**

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata, ogni anno scolastico, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art. 4; le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

Art. 3 – Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, a seguito di apposita comunicazione da parte della Dirigente scolastica, nella quale viene precisato annualmente l'importo del contributo deliberato dal Consiglio di Istituto.

Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito come specificato:
tramite bonifico bancario, presso

1. BANCA INTESA SAN PAOLO specificando nella causale ***“Erogazione liberale per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, a favore dell'I.C. Dante Monda-Alfonso Volpi, L. 40/2007, art.13,- Nome alunno – Plesso – Classe”***, codice IBAN: IT71 I030 6914 6031 0000 0046 027

2. CONTO CORRENTE POSTALE 1716735 (con bollettino postale) intestato a I.C. Alfonso Volpi specificando nella causale “*Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.C. Dante Monda-Alfonso Volpi, L. 40/2007, art.13,- Nome alunno – Plesso – Classe*”

3. BANCO POSTA codice IBAN IT71 T076 0114 7000 0000 1716 735 intestato a I.C. Alfonso Volpi specificando nella causale “*Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.C. Dante Monda-Alfonso Volpi, L. 40/2007, art.13,- Nome alunno – Plesso – Classe*”

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.

Art. 4 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Art. 5 – Utilizzo dei fondi

Come specificato all’art. 4, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, gestione del registro elettronico e del sito web dell’istituzione scolastica PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.;
- Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni sicurezza, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.).

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

Art. 6 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente e approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I contributi volontari raccolti verranno assegnati ai singoli plessi, sulla base delle somme effettivamente versate dai genitori delle alunne e degli alunni frequentanti i plessi medesimi.

La gestione delle somme è demandata ai Consigli di Intersezione, oppure, di Interclasse per i plessi, rispettivamente, di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria, e ad una Commissione formata dai coordinatori delle classi e da un rappresentante dei genitori per ogni classe, per il plesso di scuola Secondaria di primo grado.

I Consigli e la Commissione, attraverso la predisposizione di uno o più progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa, dovranno provvedere alla formulazione di proposte di impegno dei contributi versati; tali proposte verranno poi realizzate attraverso la normale attività negoziale da parte della Dirigente scolastica.

I progetti realizzati, anche solo in parte, con i contributi volontari dovranno essere presentati dalle scuole alle famiglie.

A fine anno scolastico, sarà pubblicato nel sito web dell'Istituto www.icmonda-volpi.edu.it un dettagliato prospetto riepilogativo dell'attività svolta (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle somme a disposizione, nonché la riprogrammazione degli importi e gli investimenti per i periodi successivi, in caso di avanzo) e quali benefici ne abbia ricavato la comunità scolastica.

Art. 7 – Altre forme di raccolta dei contributi

Sono consentite nel corso delle manifestazioni organizzate dalle scuole dell'Istituto (ad esempio quelle del periodo natalizio e/o conclusive dell'anno scolastico), raccolte da parte delle famiglie di fondi finalizzate al finanziamento di microprogetti da realizzare all'interno delle classi o del plesso attraverso la formula dei "mercatini".

I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni "ad hoc" da parte dei promotori stessi, con l'indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d'uso.

Allegato:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.

- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall'articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche").
- Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che *"La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali"*.
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *"Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie"*.